

**ART. 31 COMMI 45 E SEGG. DELLA LEGGE FINANZIARIA 448/98 - CONVENZIONE TIPO
AI SENSI DELL'ART. 8, COMMI 1, 4, 5 LEGGE 10/77 PER GLI ALLOGGI REALIZZATI SU
TERRENI CONCESSI IN PROPRIETA', AI SENSI DELL'ART. 35 LEGGE 865/71**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di, in, dinanzi a me ... sono comparsi e si sono personalmente costituiti i Sigg.ri:

1 nato a il il quale interviene nella sua qualità di del Comune di Lissone, c.f., in forza dell'art. 51 bis della legge 08/06/1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni nonché sulla base della disposizione sindacale n. prot. del, allegata in copia al presente atto con lettera

2 il Sig. nato a il, C.F. residente in, via n.....;

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, e che d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni, premettono:

- il Sig..... è proprietario di un alloggio sito in via n° in forza di atto d'acquisto in data a rogito Notaio rep. n. registrato a il al n°
- che con atto Notaio dr. n. rep. il C.I.M.E.P. ha concesso il diritto di proprietà dell'area indicata in catasto al fg. mappale alla Cooperativa/Impresa per la realizzazione di interventi di edilizia economica popolare ricompresi nel lotto del Piano di Zona Consortile denominato, sito in via
- che il lotto denominato in territorio del Comune di Lissone *faceva o fa parte* del Piano di Zona Consortile per l'Edilizia economica popolare ex lege 18/04/1962 n. 167 e successive modifiche e integrazioni, è stato approvato condelibera n. in data.....;
- che l'intervento residenziale è stato realizzato in forza della concessione ad edificare n. del N. prot. (e successive varianti);
- il Sig..... ha formulato istanza , per la sostituzione della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35 della legge 865/71 tra il Comune di Lissone e la Cooperativa, con altra formulata ai sensi dell'art. 8 della legge 10/77 per la soppressione dei vincoli di inalienabilità dell'alloggio medesimo;

Tutto ciò premesso:

considerato e descritto da valere come parte integrante del presente atto, le parti come sopra specificate, convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1

I limiti di godimento decennali e ventennali, nonché i vincoli previsti alla facoltà di disporre della proprietà di cui alla convenzione del a rogito Notaio rep. registrato a il al n°, vengono con il presente atto soppressi, eccezion fatta per i requisiti dell'eventuale acquirente relativamente all'alloggio e relative pertinenze di proprietà del Sig., e meglio rappresentati al N.C.E.U. del Comune di Lissone al Foglio mapp. sub., oltre altre proprietà pertinenziali, e sostituiti dai vincoli di cui agli articoli successivi.

ART. 2

Ai sensi dell'art. 31 comma 46 lettera b) della legge 448/98 il presente atto rende inefficaci i vincoli per la cessione e/o l'affitto degli alloggi di cui alla convenzione repertorio n. registrata in il citata in premessa, trascorso il periodo di 20 (venti) anni dalla data di stipula della originaria convenzione. Successivamente l'alloggio potrà essere liberamente alienato senza particolari vincoli nel rispetto delle leggi e regolamenti generali.

ART. 3

Le parti convengono che il corrispettivo quantificato, ai sensi del comma 47 e secondo le modalità del comma 48 del citato art. 31 è pari a € (euro) così determinato in conformità con quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Lissone con delibera n. del Il legale rappresentante del Comune di Lissone dichiara di aver ricevuto l'intera somma di

Ovvero

Il sig. ha versato a favore del Comune di Lissone, la somma di € , quale prima rata e che il Comune di Lissone, nella persona deldichiara di aver ricevuto. La restante somma pari a €, i signori si obbligano a versarla al Comune di Lissone in n. rate semestrali/annuali di € ciascuna delle quali la prima scadrà al e l'ultima al tali somme saranno maggiorate dell'interesse legale.

ART. 4

Gli alloggi costruiti sulle aree di cui all'art.1 devono mantenere anche in futuro le caratteristiche previste nelle concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Lissone per l'intervento de quo nonché rispettare le prescrizioni fissate, in materia di caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi convenzionati, dalla Legge 5.8.78 n. 457, e dalle norme del planivolumetrico del comparto del P.E.E.P. approvato.

La destinazione d'uso delle aree non edificate deve essere quella indicata nei progetti concessionati nonché dalle norme suddette di Piano.

Le caratteristiche degli alloggi dovranno essere conservate per l'intera durata del presente atto salvo loro adeguamento, su richiesta del concessionario o suoi aventi causa, da prevedersi in

conseguenza dell'entrata in vigore di nuove norme regionali o statali che disciplinino diversamente la materia.

ART. 5

In forza di trasferimento delle unità immobiliari sopra descritte a terzi, questi ultimi e loro eventuali aventi causa subentreranno nella posizione giuridica del sig., relativamente a tutti i diritti, oneri, obblighi nascenti dalla presente convenzione.

ART. 6

La presente convenzione viene trascritta nei pubblici registri immobiliari a spese del concessionario.

ART. 7

Le spese del presente atto sono a carico della parte concessionaria la quale si impegna a trasmettere al Comune tre copie del presente atto di cui una in bollo munita della nota di trascrizione.

ART. 8

In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti e successivamente i loro aventi causa subentreranno, per la durata del vincolo, nella posizione giuridica del concessionario relativamente ai diritti, nonché agli obblighi relativi al prezzo di rivendita, al canone di locazione ed alla destinazione ad abitazione dell'alloggio, nonché alla destinazione d'uso delle aree non edificate.

Negli atti di trasferimento degli alloggi stipulati nel corso del periodo di validità del presente atto devono essere inserite clausole, da riportare nelle note di trascrizione, in cui gli acquirenti dichiarano di conoscere l'atto ed accettarlo per quanto concerne loro, e specificatamente si impegnano ad ottemperare agli obblighi di cui al comma precedente.

Le clausole in questione dovranno essere specificatamente confermate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 del C.C.

Copia autentica di ciascun atto annotato con gli estremi di registrazione e trascrizione dovrà essere inviata al Comune con lettera raccomandata entro tre mesi dalla data di ogni trasferimento .

La durata del rapporto di locazione relativo agli alloggi non può essere inferiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni in materia di locazione degli immobili urbani ad uso abitazione

ART. 9

Il trasferimento immobiliare oggetto della presente convenzione è inoltre convenuto ai seguenti patti:

- l'area oggetto, pro quota, del trasferimento, è considerata a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni relativa ragione, azione, pertinenza ed accessione, servitù attive e passive così come competono al Comune in forza dei suoi titoli e del suo possesso ed al riguardo le parti fanno espresso riferimento agli atti di provenienza da ritenersi come qui integralmente trascritti e riportati. Essa è pervenuta al Comune in forza di seguenti atti:
- Il Comune non risponde di eventuali trascrizioni pregiudizievoli del diritto di proprietà, vincoli e oneri reali in genere sorti ad opera del proprietario in precedenza, ossia prima della

stipulazione della presente convenzione, la quale non intende interferire su atti e/o impegni che il proprietario ha assunto in favore di terzi;

- il possesso e godimento di quanto in contratto si conseguono dalla parte acquirente a far tempo da oggi con i conseguenti effetti utili ed onerosi.
- Il Comune di Lissone rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale.
- Con riferimento a quanto indicato nell'art. 2659 c.v.: i Sig.ri dichiarano di essere
- Ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni (eventuali dichiarazioni rese necessarie da circostanze particolari).
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 13 ter del D.L. 27 aprile 1990 n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990 n. 165 (eventuali dichiarazioni rese necessarie da circostanze particolari).

Formula di chiusura dell'atto pubblico da redigersi a cura del notaio rogante,